

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA,

composta dai seguenti magistrati:

Donata CABRAS	Presidente
Valeria MISTRETTA	Consigliere
Lucia d'AMBROSIO	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità instaurato ad istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna nei confronti di

PUDDU Laura, nata a Nuoro il 16 settembre 1986 e residente a Oniferi (NU), C.F. PDDLRA86P56F979E, rappresentata e difesa dall'avv.to Caterina Zoroddu (C.F. ZRDCRN72H66F979Z), elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima in Nuoro, Vico Jean Paul Sartre, n. 4, pec avv.caterinazoroddu@pec.it;

Ditta individuale PUDDU Laura, in persona del rappresentante legale, con sede in Oniferi (NU), via Monte Grappa n. 5, (P.I.: 01365130911), pec laura.puddu@pec.agritel.it, rappresentata e difesa dall'avv. Caterina Zoroddu (C.F. ZRDCRN72H66F979Z), elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima in Nuoro, Vico Jean Paul Sartre, n. 4, pec: avv.caterinazoroddu@pec.it;

MAMELI Francesco Saverio, nato a Nuoro il 15 gennaio 1969 e

residente in Bitti (NU), C.F. MMLFNC69A15F979Y, rappresentato e difeso dall'avv. Umberto Congiatu (C.F. CNGMRT68R28I452V; Pec avv.umbertocongiatu.ss@postecert.it), presso il cui studio sito in Sassari, all'Emiciclo Garibaldi n. 24, è elettivamente domiciliato,

Visto l'atto di citazione iscritto al n. 25947 del registro di Segreteria.

Uditi, nella pubblica udienza del 16 maggio 2024, con l'assistenza del segretario dott.ssa Alessandra Giallara, il relatore Consigliere Lucia d'Ambrosio, il Pubblico ministero, nella persona del vice Procuratore generale Dario Provvidera, l'avvocato Congiatu e l'avvocato Ivo Loi, su delega dell'avvocato Zoroddu.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione del 21 luglio 2023 il Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna ha convenuto in giudizio la signora PUDDU Laura, la Ditta individuale PUDDU Laura, e il signor MAMELI Francesco Saverio, per vederli condannare al risarcimento, in favore di A.G.E.A., della somma di euro 68.944,70, in solido, o di quella diversa che si riterrà di giustizia, oltre a rivalutazione, interessi e spese di giustizia.

La Procura riferisce che il Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Nuoro ha segnalato una fattispecie di danno erariale derivante dall'indebita percezione di contributi pubblici nell'ambito del *"Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Sardegna (Reg. UE n. 1305/2013) - Misura 4 – Sottomisura 4.1*

Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”, bando 2016, accertando che in data 9 novembre 2017 l’Agenzia regionale per la gestione e l’erogazione degli aiuti in agricoltura della regione Sardegna (ARGEA), concedeva un contributo pari a euro 68.945,40 (60% della spesa totale ammessa), alla ditta individuale PUDDU Laura, per gli interventi descritti nella domanda da questa presentata. A seguito di apposita richiesta (presentata dall’interessata tramite l’agronomo MAMELI Francesco Saverio), in data 9 luglio 2018 l’Organismo pagatore A.G.E.A. accreditava sul c/c del richiedente l’anticipo del contributo concesso, pari a euro 34.472,00. L’accredito sul c/c del saldo, pari a euro 34.472,00, avveniva, sempre a seguito di apposita domanda dell’interessato (inoltrata tramite il predetto agronomo), in data 21 novembre 2019.

Espone che nell’ambito dell’istruttoria svolta dalla Guardia di finanza venivano acquisite, tra le altre, le seguenti fatture passive, emesse nei confronti della Ditta individuale PUDDU Laura da altri soggetti che hanno avuto accesso ad analogo contributo UE e, comunque, ugualmente coinvolti in operazioni simili che si riveleranno inesistenti:

a. fattura n. 14 del 25/10/2018, emessa dalla “*Ditta individuale MANCA Salvatore Giuseppe*”, di Onifai (NU), con causale “*vostro dare per messa in opera di chiudenda con rete metallica zincata, etc...*”, imponibile € 20.500,00 ed IVA € 2.050,00, totale € 22.550,00;

b. fattura n. 4/MF del 27/03/2019, emessa dalla “*ditta individuale NIEDDU Luigi*”, di Noragugume (NU), con causale “*vostro dare per messa in opera di chiudenda con rete metallica zincata, etc...*”, imponibile € 10.007,89 ed IVA € 1.000,79, totale € 11.008,68;

c. fattura n. 5/MF del 27/03/2019, emessa dalla “*ditta individuale NIEDDU Luigi*”, di Noragugume (NU), con causale “*vostro dare per messa in opera di chiudenda con rete metallica zincata, etc...*”, imponibile € 13.636,36 ed IVA € 1.363,64, totale € 15.000,00;

d. fattura n. 2/MF del 26/03/2019 (all. 76), emessa dalla “*ditta individuale NIEDDU Luigi*”, di Noragugume (NU), con causale “*vostro dare per messa in opera di chiudenda con rete metallica zincata, etc...*”, imponibile € 13.636,36 ed IVA € 1.363,64, totale € 15.000,00;

e. fattura n. 6/MF del 27/03/2019, emessa dalla “*ditta individuale NIEDDU Luigi*”, di Noragugume (NU), con causale “*vostro dare per messa in opera di chiudenda con rete metallica zincata, etc...*”, imponibile € 4.545,45 ed IVA € 454,55, totale € 5.000,00;

f. fattura n. 1/MF del 26/03/2019, emessa dalla “*ditta individuale NIEDDU Luigi*”, di Noragugume (NU), con causale “*vostro dare per messa in opera di chiudenda con rete metallica zincata, etc...*”, imponibile € 11.445,94 ed IVA € 1.144,59, totale € 12.590,53;

g. fattura n. 3/MF del 26/03/2019, emessa dalla “*ditta individuale NIEDDU Luigi*”, di Noragugume (NU), con causale “*vostro dare per messa in opera di chiudenda con rete metallica zincata, etc...*”, imponibile € 10.909,09 ed IVA € 1.090,91, totale € 12.000,00.

Sottolinea che le indagini eseguite dai militari operanti hanno fatto emergere gli artifici e raggiri posti in essere dai presunti responsabili (Azienda agricola beneficiaria dei contributi e suo rappresentante legale, nonché tecnico progettista e direttore dei lavori), che hanno indotto in errore le Amministrazioni procedenti ingenerando il convincimento della

regolarità dell'esecuzione dell'intervento oggetto di finanziamento, evidenziando che la vicenda è parte di un'ampia attività di indagine svolta dalla Guardia di finanza nei confronti di numerosi beneficiari dei suddetti finanziamenti pubblici, per i quali l'agronomo Francesco Saverio MAMELI, titolare dello Studio L.A.A.B. srl, ha curato i progetti e le pratiche di finanziamento, ed ha svolto l'incarico di direttore dei lavori.

Rappresenta che le offerte di preventivo per il professionista cui affidare l'incarico di esecuzione del progetto e direzione dei lavori, nel numero di tre - riferibili a MAMELI Francesco Saverio, a CASU Francesco (socio dello studio di Mameli) e a LADU Filomena (collaboratrice dello studio di Mameli) - sono estremamente simili tra loro: la data e il luogo di redazione risultano essere identici e sembrano tutti compilati sulla base di un medesimo schema di modello. Nel caso in esame il preventivo più basso risulta essere quello presentato da MAMELI Francesco Saverio, con il quale PUDDU Laura stipula, in data 23 novembre 2016 (ossia nella stessa data dei preventivi di spesa), il relativo contratto.

La Procura riferisce che dall'esame del computo metrico, redatto e firmato da MAMELI Francesco Saverio, presente nel fascicolo della domanda di finanziamento, si evince la tipologia e l'entità dei lavori commissionati dalla "*ditta individuale PUDDU Laura*" di Oniferi, che riguardano chiudenda con rete metallica zincata e/o agropastorale, etc., per una spesa pari ad € 55.791,00, fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, passerelle, etc., per una spesa pari ad € 8.467,20, chiudenda in muri di pietrame a secco, etc. per una spesa pari €

33.376,00, fondazione stradale in misto naturale, etc., per una spesa pari ad € 6.828,53.

Sottolinea che la quasi totalità dei lavori (chiudende in pietrame a secco o in rete metallica e, in misura marginale, impianti irrigui) non risulta eseguita da imprese edili o specializzate, ma da altre aziende agricole a loro volta beneficiarie dei medesimi finanziamenti e che si sono avvalse, per la realizzazione delle opere eseguite nella propria azienda, sempre di altre aziende agricole.

Rappresenta che nella comunicazione di notizia di reato n. 15519 del 23 settembre 2021 del Gruppo Nuoro della Guardia di finanza, è documentata e dimostrata, attraverso la ricostruzione delle transazioni finanziarie intervenute tra i diversi soggetti coinvolti nella vicenda, la falsa rappresentazione finanziaria degli investimenti e la falsità delle fatture sopra elencate (emesse a fronte di operazioni inesistenti), formate al solo scopo di fornire prova dell'avvenuta esecuzione delle opere in realtà realizzate in economia dalla stessa ditta che ha richiesto i contributi e, quindi, non corrispondenti a pagamenti effettuati a fronte di prestazioni effettivamente rese.

Evidenzia che l'ammissibilità a finanziamento delle spese "*in economia*" era limitata ed ammessa a particolari condizioni, e che attraverso il sistema fraudolento sono stati aggirati i limiti previsti per i lavori in economia.

Riferisce che gli accertamenti espletati hanno condotto a un complesso procedimento penale per il quale la Procura Europea (EPPO) ha ravvisato la sua competenza a procedere, ottenendo dal GIP di Nuoro

decreto di sequestro preventivo nei confronti di numerosi soggetti coinvolti ed emettendo, successivamente, richiesta di rinvio a giudizio. Segnatamente, è emerso un complesso quadro nel quale le varie aziende agricole si scambiavano, vicendevolmente in qualità di committenti e di fornitori, lavori di recinzione a fronte di pagamenti sottesi a fatture ideologicamente false e con flussi di denaro sostanzialmente nulli. L'analisi delle movimentazioni bancarie e dei flussi finanziari, esposte nella C.N.R. n. 15519 del 23 settembre 2021 della Guardia di finanza ha consentito di rilevare che i presunti responsabili rientravano in possesso del denaro corrisposto ai fornitori, a fronte delle false fatture da questi prodotte, attraverso l'emissione, a loro volta, di ulteriori fatture ideologicamente false emesse nei confronti dei vari soggetti e aziende agricole coinvolte, in una serie di circoli viziosi attraverso i quali le somme tornavano nella disponibilità del soggetto che le aveva inizialmente erogate.

La Procura afferma che non può avere alcuna rilevanza l'eventuale effettiva realizzazione dei lavori oggetto del finanziamento, in diretta connessione con un prezzo congruo e adeguato, atteso che siffatta circostanza certamente non esclude la responsabilità amministrativa.

Precisa che il reg. UE n. 640/2014 e il bando 2016 recanti la disciplina del contributo in questione comprendono, tra i criteri di ammissibilità, l'effettivo sostenimento delle spese (i pagamenti debbono essere reali e non fittizi ai sensi dell'art. 8, lett. b) del bando), e che il mancato rispetto di tale criterio comporta la revoca integrale del sostegno richiesto, ex art. 19 del bando.

Sottolinea che è del tutto irrilevante che alcune fatture possano essere estranee alle ipotesi illecite, poiché il fatto illecito, penalmente rilevante e commesso con modalità fraudolente, esclude in radice la possibilità di percezione di contributi pubblici e genera un danno erariale pari all'intero sostegno percepito, e che, considerato che il beneficio economico è stato ottenuto attraverso documentazione inidonea, risulta un danno erariale pari all'intero contributo indebitamente percepito, pari a euro 68.944,70, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, del quale devono rispondere, in solido in conseguenza del dolo e/o dell'illecito arricchimento, la ditta individuale PUDDU Laura e il suo legale rappresentante, signora PUDDU Laura, che hanno raccolto e prodotto la documentazione idonea ad indurre in errore l'ente erogatore delle provvidenze.

Sostiene che, in solido con i predetti soggetti, deve rispondere, per l'intero danno, il signor MAMELI Francesco Saverio, vero regista dell'operazione, che non soltanto ha predisposto (al fine di far apparire rispettati i requisiti previsti dal bando) gli altri due preventivi di spesa, per l'affidamento dell'incarico di progettista e direttore lavori, a corredo della documentazione presentata ad A.R.G.E.A., ed ha certificato la regolare esecuzione dei lavori in realtà realizzati in economia dagli stessi soggetti richiedenti il finanziamento, ma soprattutto risulta essere l'ideatore di fatto dello schema fraudolento, in quanto, quale tecnico conoscitore delle procedure di erogazione di contributi nel particolare comparto, ha fatto da anello di collegamento tra gli imprenditori agricoli percettori dei contributi, traendone il conseguente vantaggio di

aggiudicarsi le commesse e i relativi compensi inerenti ai progetti presentati.

Sottolinea che il ruolo fondamentale del MAMELI è ampiamente provato anche dalle risultanze dell'analisi forense dei dispositivi informatici a lui sequestrati in occasione della perquisizione disposta in sede penale, evidenziate nell'annotazione di p.g. n. 53651 del 30 marzo 2022 ed espressamente richiamate dal G.I.P. nel menzionato decreto di sequestro, ove si legge che nella disponibilità di quest'ultimo, all'interno della sua abitazione e nei suoi dispositivi elettronici, si sono rinvenuti i CUP, le CUAA e numerosissime fatture emesse dalle aziende agricole coinvolte, la cui detenzione da parte sua non ha alcun ragionevole senso. In particolare, è stata individuata la presenza di numerosi file utilizzati per la predisposizione delle fatture emesse o ricevute dalle aziende agricole oggetto d'indagine, che confermano che le fatture sono state materialmente predisposte da MAMELI, invece che dalle ditte/società emittenti, alcuni file, denominati "*GIRO*", nei quali sono riprodotti gli scambi delle fatture avvenuti tra le diverse aziende agricole, e diversi file in formato Word sui quali sono riportate le causali dei bonifici utilizzate dalle diverse aziende agricole per la disposizione dei bonifici di pagamento delle fatture. Presso lo studio di MAMELI sono stati anche rinvenuti fogli formato A4, sui quali sono riprodotti schemi di fatture aventi a oggetto la messa in opera di chiudende, nei quali viene evidenziata la scritta "fatture da emettere da parte di ... a favore di ...".

Dall'analisi delle chat whatsapp presenti sul dispositivo mobile del MAMELI emerge che, oltre al ruolo avuto nella produzione delle fatture,

ha avuto anche un ruolo di coordinamento e pianificazione degli scambi di fatture e dei pagamenti intercorsi tra i titolari/soci delle aziende agricole e successivamente utilizzati per l'ottenimento dei finanziamenti.

Per quanto concerne la sussistenza di un rapporto di servizio tra il MAMELI e l'Amministrazione e la conseguente giurisdizione della Corte dei conti, la Procura ricorda che la Corte di Cassazione ha riconosciuto il rapporto di servizio non soltanto con riferimento al privato beneficiario del contributo, ma altresì nei riguardi di coloro che abbiano avuto un coinvolgimento diretto e fattivo nella vicenda che ha portato all'indebita erogazione, richiamando – a titolo esemplificativo - l'ordinanza n. 36375 del 24 novembre 2021 delle SS.UU., che ha riconosciuto la giurisdizione anche “...nei confronti di quelli che, essendo amministratori di diritto o di fatto delle varie cooperative beneficiarie dei finanziamenti o degli aumenti di capitale, hanno disposto dei finanziamenti pubblici senza rispettarne la finalizzazione alla salvaguardia e all'incremento della occupazione in agricoltura”, precisando che la verifica della sussistenza del rapporto di servizio di amministratori, sindaci ed organi di controllo necessita di un loro diretto comportamento volto a procurare i finanziamenti illeciti, ritenendo peraltro sussistere tale rapporto anche per il commercialista che aveva “... istruito le pratiche per ottenere i finanziamenti, presentato i progetti da realizzare e tenuto i contatti con il sovventore istituzionale, condotta invero un indefettibile presupposto delle erogazioni”. Sottolinea che la Suprema Corte, con ordinanza 14 gennaio 2022, n. 1994, ha affermato che “Per incardinare la giurisdizione contabile ... è sufficiente che al convenuto venga contestato

di essersi inserito, in via di fatto, nell'iter procedimentale dell'amministrazione di realizzazione del programma pubblico, concorrendo con la propria opera alla produzione del danno erariale";

con ordinanza 5 giugno 2018, n. 14436, le SS.UU. della Cassazione hanno affermato che *"In caso di indebito conseguimento di un finanziamento pubblico, sussiste la giurisdizione della Corte dei conti sulla domanda risarcitoria formulata dall'ente pubblico finanziatore nei confronti del privato che - non importa se in qualità di libero professionista o di dipendente del futuro percettore - abbia eseguito perizie o svolto analoghe attività preparatorie indispensabili all'ottenimento di fondi pubblici, essendosi il rapporto di servizio instaurato in forza di tale condotta, immancabilmente sostitutiva o integrativa dell'attività istruttoria della P.A. erogante, che costituisce un indefettibile presupposto dell'erogazione poi rivelatasi non dovuta".*

La Procura riferisce che, contestualmente all'invito a dedurre, è stato chiesto il sequestro conservativo sui beni mobili e immobili di proprietà della signora PUDDU e dell'omonima ditta individuale, e delle cose e somme di danaro a loro dovute, a tutela del credito erariale. Il sequestro è stato concesso con decreto presidenziale e parzialmente confermato, fino a concorrenza dell'importo del danno complessivamente contestato, con ordinanza del Giudice designato n. 85/2023.

Riferisce che a seguito della notifica dell'invito a dedurre ex art. 67 c.g.c., il signor MAMELI non ha formulato deduzioni, mentre la signora PUDDU, in proprio e quale rappresentante dell'omonima Ditta individuale, ha presentato controdeduzioni, ritenute dal Requirente non

idonee a superare le contestazioni formulate.

La signora Laura PUDDU si è costituita in giudizio - in proprio e nella sua qualità di titolare e legale rappresentante della “*Ditta Individuale Puddu Laura*” - con il ministero dell’avvocato Caterina Zoroddu, depositando memoria difensiva in data 18 aprile 2024, con la quale in via preliminare chiede la sospensione del presente giudizio ai sensi dell’art. 106 CGC, in quanto a carico della convenuta pende, nanti il Tribunale di Nuoro, il procedimento penale iscritto al R.G. Dib. 537/2023, nel quale è imputata del reato di cui all’art.640 bis c.p., per i medesimi fatti storici di cui al presente giudizio che si basano sugli accertamenti e conclusioni riportati nella CNR n 15519 del 23.09.2021 della Guardia di Finanza di Nuoro, con conseguente connessione dei procedimenti, avendo per oggetto l’accertamento dei medesimi fatti storici.

Nel merito eccepisce l’infondatezza della domanda della Procura per insussistenza di prove in merito agli asseriti raggiri, che non trovano riscontro fattuale, poiché il contributo veniva erogato per l’esecuzione delle opere di cui alla domanda di finanziamento (chiudende con rete metallica e con muri in pietrame a secco e realizzazione di un fondo stradale in misto naturale), che sono state effettivamente realizzate presso l’azienda della PUDDU, come dimostrato dal collaudo eseguito dai tecnici Argea, che hanno certificato la regolare esecuzione delle opere finanziate.

Sottolinea che ciò che viene contestato è l’esecuzione reciproca dei lavori da parte delle aziende agricole, ritenuto da parte avversa elemento

di prova fondante gli artifici, richiamando la Circolare dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale del 25.03.2022 (*“la messa in opera di recinzioni e impianti irrigui rientra senza alcun dubbio tra i servizi che l'agricoltore può fornire ad altre aziende, fermo restando che può fornire il servizio ma non il materiale”*; ... *“Non si concorda sull'opportunità di inserire nei bandi la previsione che le imprese agricole beneficiarie di aiuti Feasr non possano essere fornitrici di altre imprese finanziate, considerando che tale disposizione escluderebbe per molte aziende la possibilità di fornire servizi assolutamente legittimi.”*) e la circolare del servizio delle Istruttorie n. 35096 del 05.07.2016, che ha statuito che le imprese agricole potevano realizzare “servizi” come attività connesse a quella agricola ai sensi dell'art. 2135 c.c. con particolare riferimento all'attività di recinzione e irrigazione, avvalorando una prassi da sempre in uso tra gli operatori del settore.

Sostiene che la maggior parte degli imprenditori agricoli hanno operato nella piena convinzione di essere nella legalità svolgendo le opere per altri, in ragione di questi indirizzi, in modo da beneficiare del contributo previsto dal Bando, ma comunque svolgendo effettivamente le opere e pagando le rispettive prestazioni e l'acquisto dei materiali, come risulta dalle fatture e dal collaudo dell'esecuzione delle opere.

Non si sarebbe, pertanto, trattato di uno scambio di fatture false, ma di reciproche prestazioni professionali, in un'ottica di collaborazione e diversificazione dell'attività.

Afferma che le fatture di acquisto del materiale (non comparenti nella predetta CNR) n. 24 del 27.09.2018 per l'importo di € 5.337,50, per

acquisto rete e pali T zincati; n. 38 del 24.10.2018 di € 4.964,95 per acquisto per rete recinzione extra-pesante e Pali T zincati emesse da Sanna Antonio Pasquale; fattura n. 6 del 21.06.2019 di € 10.329,98 per fornitura e messa in opera di 7 cancelli in ferro zincato emessa dal fabbro Arte Fer di Pau Maurizio, e i relativi bonifici, costituiscono la prova dell'acquisto dei materiali e del pagamento per l'esecuzione delle opere ammesse dal bando.

Osserva che le fatture emesse dalla Ditta PUDDU Laura non sono nei confronti delle aziende agricole che hanno eseguito i lavori per suo conto (Manca e Nieddu), per cui non sussiste alcuna diretta corrispondenza tra fatture attive (emesse) e fatture passive (ricevute), e manca anche la corrispondenza tra gli importi delle fatture attive e di quelle passive, sottolineando che la circostanza che le aziende agricole, che hanno eseguito i lavori per conto della ditta PUDDU, abbiano a loro volta ricevuto fatture da altri soggetti è dato sconosciuto alla PUDDU, estranea a detti aspetti.

Afferma che nel periodo di svolgimento delle attività di cui alla contestazione, la forza lavoro della Ditta PUDDU era costituita non solo dalla Puddu, ma anche dal marito, dal padre e dal fratello e che il nucleo familiare si presentava idoneo alla materiale esecuzione delle opere a favore di terzi e anche in limitato e ragionevole arco temporale, sottolineando che alla luce della giurisprudenza comunitaria, i familiari sono collaboratori nell'ambito delle imprese coltivatrici, con prestazioni lavorative di carattere continuativo.

Evidenzia che gli inquirenti non hanno eseguito alcun accertamento

volto a verificare chi effettivamente abbia svolto i lavori, sottolineando che il Tribunale penale del Riesame di Nuoro, adito da alcuni imputati, nel disporre il dissequestro, ha testualmente affermato che l'unico elemento di rilievo è costituito dall'effettività o meno della realizzazione delle opere da parte dei soggetti terzi, elemento sul quale *le indagini, pur in un quadro indiziario già in grande parte acquisito, dovranno necessariamente compiere ulteriori approfondimenti.*

Afferma la mancanza della prova dell'elemento soggettivo del dolo nella condotta della PUDDU Laura, che si è limitata a seguire le indicazioni del direttore dei lavori, e non ha posto in essere nessun comportamento o atto diretto ad impedire ad ARGEA Sardegna l'esercizio del potere di controllo sul corretto utilizzo delle somme erogate.

Sostiene l'insussistenza del danno erariale, considerata l'esecuzione delle opere e il collaudo delle stesse da parte di organi terzi alla procedura, la mancata revoca del beneficio da parte di ARGEA, e la circostanza che la Procura conferma che le opere sono state eseguite.

Richiama l'orientamento della Corte di Cassazione per cui risponde di danno erariale il privato che utilizza il contributo o il finanziamento pubblico, anche di provenienza comunitaria, per finalità diverse dal programma voluto o perseguito dall'ente pubblico (Cass. Sent. del 27.01.2016 n.1515), sottolineando che nel caso della PUDDU l'importo erogato è stato destinato all'esecuzione dei lavori di cui alla domanda, avendo apportato all'azienda agricola tutte le migliorie autorizzate nel pieno rispetto della normativa.

In via meramente subordinata, la difesa della signora PUDDU chiede la rideterminazione dell'eventuale pagamento da porre a carico della convenuta, che ha realizzato quanto programmato sostenendo spese certe e non contestate né contestabili per l'acquisto dei materiali (€ 20.632,43), e per gli onorari del Tecnico (€ 10.446,27), per la somma complessiva di € 31.078,7, che dovrebbero essere decurtate dal danno erariale preteso.

Sottolinea che si dovrebbe tenere conto anche delle somme accantonate in seguito alla determina di sospensione dei premi pac, emessa dall'Argea in data 16.05.2023 (€ 21.619,16 di totale recuperi derivanti dal PSR 2014-2020 Sardegna Misura 4 s. mis. 4.1, alla data del 31.12.2023) e delle somme di € 1.067,32 recuperate dal conto presso la Banca San Paolo in data 22.07.2022 e di € 4.887,22 sequestrate dalla Corte dei conti e corrispondenti alla metà dell'importo sottoposto a sequestro conservativo.

In via ulteriormente subordinata, stante la circostanza pacifica dell'esecuzione delle opere, chiede di ridurre l'eventuale pagamento posto a carico della convenuta alla somma data dalla differenza tra quanto percepito e quanto sarebbe stato riconosciuto per le opere svolte in economia. Inoltre, richiede la riduzione dell'importo richiesto in citazione alla somma risultante dalla differenza tra quanto la Ditta PUDDU Laura avrebbe dovuto percepire a titolo di aiuti-contributi pubblici agricoli (benessere animale, indennità compensativa e domanda unica) di fatto sospesi e accantonati almeno per gli ultimi 5 anni e quanto effettivamente percepito a titolo di contributo PSD 2014/2020.

In via istruttoria chiede che venga ammessa CTU tecnica tesa a verificare, anche previa ispezione dei luoghi di causa, le opere esistenti in azienda di PUDDU Laura, oggetto del finanziamento del Bando Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 Misura 4, Sottomisura 4.1. Sostegno a investimenti nelle aziende agricole, bando 2016; a determinare e quantificare l'importo delle opere finanziabili e, quindi, la somma che si sarebbe potuta corrispondere alla Ditta Puddu Laura, in ipotesi che le opere fossero tutte o in parte eseguite in economia; a determinare la differenza tra l'importo erogato a titolo di contributo nell'ambito del Programma di sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Sardegna-Misura 4-Sottomisura 4.1. Sostegno a investimenti nelle aziende agricole e quello erogato/erogabile e incamerato dall'Argea per domande di benessere animale, indennità compensativa e premio unico.

Il signor Francesco Saverio MAMELI si è costituito in giudizio con il ministero dell'avvocato Umberto Congiatu, depositando memoria difensiva in data 15 maggio 2024, chiedendo, in via preliminare, la sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 106 CGC.

Osserva che la pretesa erariale azionata dalla Procura attrice si fonda sulle risultanze dell'attività di indagine esperita dal Gruppo Guardia di Finanza di Nuoro e compendiate nella C.N.R. n.15519 del 23.9.2021, sulla base delle quali il signor MAMELI è stato indagato nell'ambito del procedimento penale n. 60/2021 R.N.R., ed è oggi imputato del reato di cui all'art. 640 bis c.p. nel processo penale n. 537/23 R.G. Dib. attualmente pendente nanti il Tribunale Penale di Nuoro. Chiede, pertanto, la sospensione del presente giudizio in attesa della

conclusione del processo penale instaurato per gli stessi fatti.

Nel merito, sostiene l'inconsistenza della tesi della Procura Regionale o, meglio, della Guardia di Finanza che ha condotto le indagini su una base esclusivamente documentale.

Contesta che il MAMELI sia l'ideatore del descritto "*disegno criminoso*", in ragione del fatto che quelle oggetto della presente vicenda non sono le uniche pratiche di finanziamento da lui predisposte nell'ambito del Bando 2016 del "*Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Sardegna (Reg. UE n.1305/2013) – Misura 4 – Sottomisura 4.1. Sostegno a investimenti nelle aziende agricole*", avendo curato le pratiche di partecipazione al bando di finanziamento in oggetto anche nell'interesse di ulteriori dieci aziende agricole, per domande analoghe a quelle contestate. Sottolinea che nel "*disegno criminoso*" asseritamente ideato dal MAMELI risulta coinvolta un'azienda agricola, la Ditta Orritos Gianfranco, per la quale non è stato il MAMELI a presentare la domanda di finanziamento ed a curare la progettazione e la conseguente direzione dei lavori nonché a certificarne la regolare esecuzione. Sottolinea che, come emerge dagli stessi atti di indagine, le domande di finanziamento relative alle aziende coinvolte non sono state presentate contestualmente e non sussisteva, pertanto, alcuna certezza che fossero contestualmente accolte. Sostiene che non è affatto possibile affermare, come mera deduzione logica, l'esistenza – né "*a monte*", né "*a valle*" della presentazione delle domande di finanziamento - di alcun disegno criminoso ideato dal MAMELI.

La circostanza che "*dalle analisi dei computer e degli hard disk*

sequestrati, nonché dei dispositivi telefonici in uso a Mameli, sia stata individuata la presenza di numerosi file utilizzati per la predisposizione delle fatture emesse o ricevute dalle aziende agricole oggetto d'indagine, di alcuni file, denominati "GIRO", nei quali sono riprodotti i giri o gli scambi delle fatture avvenuti tra le diverse aziende agricole, e di diversi file in formato Word sui quali sono riportate le causali dei bonifici utilizzate dalle diverse aziende agricole per la disposizione dei bonifici di pagamento delle fatture", sarebbe semplicemente prova dell'espletamento dei compiti di progettista e direttore dei lavori a favore di imprenditori agricoli richiedenti multiple e complesse attività amministrative in tutte le fasi della procedura, in quanto tra i compiti del direttore dei lavori vi è anche la tenuta della relativa contabilità e la predisposizione dei relativi documenti, tra i quali anche le fatture da parte dei fornitori dell'imprenditore agricolo (che dovevano contenere il chiaro e preciso riferimento sia al progetto approvato ed al finanziamento concesso - evidentemente ignoti al fornitore - sia l'esatta indicazione delle lavorazioni eseguite, al fine di consentire la verifica della piena rispondenza a quelle previste nel progetto approvato in sede istruttoria della domanda di finanziamento).

Osserva che la più o meno verificabile equivalenza tra le somme spese da ciascuna azienda agricola per pagare quelle esecutrici di parte dei lavori oggetto del finanziamento ricevuto e le somme incassate per i lavori effettuati a favore di altre aziende agricole (importi diversi per ciascuna azienda), e la eventuale neutralità del flusso finanziario, non comporta che quelle somme non siano state effettivamente corrisposte e

che i lavori siano stati effettuati da ciascuna azienda da sé in economia.

Sostiene, inoltre, che sarebbe stato senz'altro anomalo se le diverse aziende si fossero rivolte ad imprese edili o specializzate, in quanto nel settore agricolo, le recinzioni sono realizzate principalmente con i muri a secco e la stessa Amministrazione Regionale afferma che *la messa in opera di recinzioni e impianti irrigui rientra senza alcun dubbio tra i servizi che l'agricoltore può fornire ad altre aziende, fermo restando che può fornire il servizio ma non il materiale* (circ. D.G. Assessorato Agricoltura e Riforma Agro Pastorale della RAS 15.3.2022).

Chiede, pertanto, nel merito il rigetto della domanda proposta dalla procura attrice, con conseguente assoluzione da qualsivoglia addebito.

La causa è stata discussa all'udienza del 16 maggio 2024, nella quale il rappresentante del Pubblico Ministero ha integralmente confermato le conclusioni in atti, opponendosi all'eccezione di sospensione del giudizio non sussistendo il requisito della pregiudizialità del giudicato penale.

L'avvocato Congiatu ha richiamato integralmente le memorie difensive, chiedendo il rigetto della domanda della Procura.

L'avvocato Loi ha insistito sull'opportunità di sospendere il giudizio anche al fine di acquisire una consulenza tecnica che consenta di accertare che tutti i lavori previsti sono stati portati a termine, sostenendo che il danno erariale sussisterebbe solo nell'ipotesi in cui le opere oggetto di finanziamento pubblico non risultano realizzate. Ha chiesto che si tenga conto del fatto che la ditta PUDDU avrebbe percepito solo una parte del contributo assegnato.

Considerato in

DIRITTO

1. Delle questioni pregiudiziali e preliminari.

1.1. Sospensione del giudizio

La richiesta, formulata dalle difese di tutti i convenuti, di sospensione del presente giudizio in attesa della conclusione del processo penale n. 537/23 R.G. Dib., attualmente pendente nanti il Tribunale Penale di Nuoro ed instaurato per i medesimi fatti sui quali si fonda la pretesa erariale azionata dalla Procura attrice non può trovare accoglimento.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, del codice della giustizia contabile, approvato con d.lgs. n. 174/2016, *“Il giudice ordina la sospensione del processo quando la previa definizione di altra controversia civile, penale o amministrativa, pendente davanti a sé o ad altro giudice, costituisca, per il suo carattere pregiudiziale, il necessario antecedente dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato”*.

L'unica evenienza che, secondo il legislatore, possa legittimare il Giudice ad ordinare la sospensione del processo è la sussistenza di pregiudizialità tecnica o giuridica, in quanto, come evidenziato dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., *ex plurimis*, SS.RR. ordinanze n. 1/2017, n. 6/2018, n. 9/2018, 3/2021, 4/2021 e 16/2021), nel nostro ordinamento vige il principio della reciproca indipendenza dell'azione penale e dell'azione di responsabilità per danni, anche in sede civile (cfr. Cass. SS.UU. n. 1768 e 12539 del 2011), e non è, quindi, possibile identificare nel giudizio penale, ancorché inerente

all'accertamento degli stessi fatti oggetto del giudizio di responsabilità amministrativa, una causa pregiudiziale che imponga la sospensione del giudizio di responsabilità, a norma dell'art. 106 del codice della giustizia contabile, atteso che la controversia penale non è pregiudiziale in senso tecnico, non costituendo l'antecedente da cui dipende la definizione del giudizio contabile (cfr Sezione II Centrale d'Appello, sent. n. 95/2021, e giurisprudenza ivi richiamata; *ex multis* SS.UU. n. 14060/2004, n. 10027/2012 e n. 21763/2021).

Detta soluzione ermeneutica appare, peraltro, funzionale all'esigenza di rispettare il canone della ragionevole durata del processo, di cui all'articolo 111 della Costituzione e all'articolo 6 della CEDU, e di garantire l'effettività della tutela giurisdizionale, ai sensi dell'articolo 24 della Costituzione (cfr., recentemente, Sezione giurisdizionale Sardegna, sent. 29 del 2024).

Poiché nella presente fattispecie non sussiste alcuna pregiudizialità tecnica o giuridica, bensì ricorre un'ipotesi di mera consequenzialità logica, la richiesta di sospensione deve essere respinta.

1.2 Richiesta di c.t.u.

L'istanza della difesa della signora PUDDU di disporre consulenza tecnica non può trovare accoglimento, in quanto, come risulterà dalle motivazioni di merito, non emergono dagli atti della causa elementi di dubbio suscettibili di determinare la necessità degli approfondimenti richiesti, e l'eventuale accertamento della circostanza che le opere sono state interamente realizzate non è suscettibile di avere riflessi sulla decisione del Collegio.

2. Del merito della causa.

Venendo al merito della contestazione formulata a carico della signora PUDDU Laura, della Ditta individuale PUDDU Laura, e del signor MAMELI Francesco Saverio, l'esame compiuto degli atti di causa consente di acclarare la sostanziale fondatezza della domanda risarcitoria avanzata dalla Procura.

Da tale riscontro appare incontestato che la signora PUDDU ha presentato richiesta di contributi pubblici nell'ambito del *“Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Sardegna (Reg. UE n. 1305/2013) - Misura 4 – Sottomisura 4.1 Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”*, bando 2016, all'Organismo pagatore A.G.E.A., per la somma complessiva di euro 68.944,70.

Premesso che non è in contestazione né la circostanza che le opere in discussione siano state interamente realizzate, né che il pagamento delle pubbliche contribuzioni sia stato effettuato nella misura indicata dalla Procura, risulta provata, con dovizia di particolari, l'esistenza di un modello organizzativo nel quale le diverse aziende agricole coinvolte, tra le quali la Ditta individuale PUDDU Laura, in persona del suo rappresentante legale, in palese collegamento tra loro per il tramite del professionista agronomo incaricato, Francesco Saverio MAMELI, progettista, direttore dei lavori e curatore di tutti i progetti oggetto di indagine investigativa da parte della Guardia di Finanza (ad esclusione di quello della ditta ORRITOS), hanno rappresentato di aver sostenuto costi - per aver eseguito, per il tramite delle altre aziende agricole coinvolte, gli interventi ammessi a beneficio contributivo ai sensi del Bando 2016 del

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - che si sono rivelati fittizi, in ragione della acclarata retrocessione dell'impegno finanziario sostenuto, emergente da plurimi e concordanti indizi.

In merito, deve affermarsi che dall'esame degli analitici ed accurati accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza, emerge un quadro indiziario grave, preciso e concordante nel senso del doloso concorso del signor MAMELI, degli altri odierni convenuti e delle altre imprese agricole coinvolte, nell'attività di elaborazione e produzione di documentazione non veritiera tesa a dimostrare il sostenimento dei costi dichiarati per la realizzazione delle opere, ma in realtà non realmente sostenuti, posta in essere al fine di consentire all'azienda della signora PUDDU (e alle altre aziende complici) di poter accedere e beneficiare dei contributi pubblici di cui al Bando 2016 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, anno 2016.

Le risultanze di tale quadro indiziario *“costituiscono corredo probatorio utile alla definizione del giudizio di responsabilità amministrativa, notoriamente conformato sull'archetipo dei principi processuali-civilistici”*, anche *“in base al criterio della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non”* che informa il giudizio contabile (cfr. Corte dei conti, Sez. II, 2 aprile 2021 n. 111; Sez. III, 6 dicembre 2020 n. 221 e 9 aprile 2018 n. 110), come ribadito, in ipotesi di false fatturazioni susseguite da bonifici restitutori, anche dalla giurisprudenza di questa Sezione in fattispecie simile a quella odierna [Corte dei conti, sent. n. 132/2022 (confermata da I Sez. Appello, n. 115/2024), n. 139/2022 (confermata da I Sez. Appello, n. 116/2024), sent.

n. 131/2022 (confermata da I Sez. Appello, n. 117/2024), sent. n. 147/2022 (confermata da I Sez. Appello, n. 128/2024), sent. n. 182/2022, sent. n. 186/2022, sent. n. 3/2023 e sent. n. 26/2023] e, da ultimo, in fattispecie collegata a quella oggetto del presente giudizio (Sez. Sardegna, sent. n. 76/2024, sent. n. 94/2024 e sent. n. 96/2024).

Infatti, dagli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza in merito alla neutralità finanziaria dei rapporti tra i diversi soggetti coinvolti, emerge che le varie aziende agricole inserite nel “*giro*” del signor MAMELI, hanno rivestito tutte sia la qualità di committenti che di fornitori, hanno attestato di avere compiuto gli interventi di posa in opera delle recinzioni per altri (e mai per se stesse) ed hanno ricevuto a titolo di corrispettivo per i lavori asseritamente svolti compensi sostanzialmente compensativi di quanto corrisposto ad altre imprese agricole per lavori della medesima tipologia.

Con specifico riguardo alla situazione oggetto del presente giudizio, tale assoluta neutralità finanziaria trova conferma dall'esame delle fatture allegate alla CNR n. 15519 del 23 settembre 2021 del Gruppo G.d.F. Nuoro, come sintetizzato al punto 4.6 dell'informativa (allegati n. 73, 74, 75, 76, 77, 78 e 79). Inoltre, gli allegati n. 73 bis, 74 bis, 75 bis, 76 bis, 77 bis, 78 bis e 79bis a detta informativa ricostruiscono in dettaglio i movimenti dei pagamenti effettuati per gli importi di cui alle fatture per i lavori asseritamente eseguiti da altri, e delle somme ricevute, che rientravano nella disponibilità dell'impresa agricola convenuta, a seguito di vari passaggi coinvolgenti gli ulteriori partecipanti alla vicenda complessivamente intesa. Nel caso all'esame, per esempio, la somma di

€ 22.550,00, di cui alla fattura n. 14 del 25 ottobre 2018 di MANCA Salvatore Giuseppe, risulta essere stata oggetto di successivi passaggi a favore di S.A. F.LLI BARCA, LAI Maria Giovanna, e di nuovo S.A. F.LLI BARCA, per poi tornare a PUDDU Laura, a fronte di fattura n. 6 dell'11 ottobre 2018 per il medesimo importo (vedi allegato 73 bis). Con analoga procedura, la somma di € 15.000,00, di cui alla fattura n. 5 del 27 marzo 2019 di NIEDDU Luigi, risulta essere stata oggetto di successivi passaggi a favore di S.A. F.LLI BARCA, MARRAS G.A., MANCA Salvatore, LAI Maria Giovanna, ENA Raimondo, per poi tornare a PUDDU Laura, a fronte di fattura n. 1 del 25 marzo 2019 per il medesimo importo (vedi allegato 75 bis). Analoghi “*giri*” trovano dimostrazione dall'esame degli allegati 74 bis, 76 bis, 77 bis, 78 bis e 79bis.

L'analisi degli atti conferma, pertanto, che, dal punto di vista finanziario, l'intera operazione è stata attuata – peraltro, in un arco temporale piuttosto ristretto - senza alcun reale sostenimento dei costi prospettati in sede amministrativa all'organismo pagatore ai fini del riconoscimento del contributo.

La circostanza dell'effettiva realizzazione delle opere, la mancanza di un accertamento specifico in ordine ai soggetti che vi hanno provveduto, e la convinzione che, alla luce delle previsioni del Bando 2016 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 per la misura 4.1, sarebbe stata ammessa la possibilità, per le imprese beneficiarie, di realizzare opere in favore delle altre aziende aderenti al programma, non appaiono elementi sufficienti a scalfire il corposo quadro indiziario risultante in atti, né ad elidere, nemmeno parzialmente, la misura del

danno erariale contestato, considerato che la giurisprudenza contabile è pacifica nell'affermare che, in ipotesi di pubbliche contribuzioni per la realizzazione di iniziative imprenditoriali, la percezione di risorse pubbliche a fronte di spese giustificate da fatture attestanti prestazioni da parte di terzi rivela insussistenti, si configura come illecita anche nel caso in cui il percipiente abbia provveduto alla realizzazione degli interventi oggetto del finanziamento, in ragione del fatto che l'erogazione pubblica presuppone in modo ineludibile la realtà e l'effettività del costo al quale si riferisce (*ex multis*, Corte dei conti, II Sezione Giurisdizionale Centrale, sentenza n. 58 del 2017, Sezione Giurisdizionale Sardegna, sentenze n. 398 del 2021, n. 2 del 2022, n. 167 del 2022 e n. 3 del 2023).

Si evidenzia, in merito, che, ai sensi dell'art. 8 del bando di gara, le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente sostenute dal beneficiario finale, e che l'art. 19 del medesimo bando prevede la revoca integrale del contributo in caso di mancato rispetto dei criteri di ammissibilità, in espressa applicazione dell'art. 35 del Regolamento UE n.460/2012 (*"Il sostegno richiesto è rifiutato o revocato integralmente se non sono rispettati i criteri di ammissibilità"*).

Per quanto concerne la specifica posizione del convenuto Francesco Saverio MAMELI, emergono in atti ulteriori riscontri probatori gravi e concordanti, dall'esame dei quali risulta pienamente confermata la sua specifica responsabilità riconducibile alla sua attività di pianificatore e gestore dei complessi rapporti tra le imprese agricole coinvolte.

Dall'analisi della copiosa documentazione reperita a seguito del sequestro di dispositivi informatici in uso al MAMELI, eseguito in data

16.12.2021, presso l’abitazione e lo studio professionale del convenuto durante le indagini penali (cfr. annotazione n. 53651 del 30.3.2022), infatti, è emersa non solo la predisposizione e detenzione di documentazione necessaria per la corretta tenuta della contabilità ed ai fini della direzione dei lavori, bensì anche la presenza di atti di programmazione e rendicontazione delle spese e, soprattutto, di documenti attestanti i rapporti tra le diverse aziende in connessione tra di loro.

Detto carteggio appare, all’evidenza, non meramente e esclusivamente rivolto alla pianificazione e amministrazione delle normali pratiche delle singole imprese beneficiarie nei rapporti strettamente individuali con i propri fornitori e committenti (come asserito dalla difesa), ma finalizzato alla creazione e gestione globale di complessi “giri” di pagamenti tra le varie aziende (ricostruiti quanto all’odierna fattispecie nei già richiamati allegati 73 bis, 74 bis, 75 bis, 76 bis, 77 bis, 78 bis e 79bis) da ritenersi costruiti ad arte per realizzare l’obiettivo della sostanziale neutralità finanziaria delle operazioni poste in essere tra le diverse aziende coinvolte, e riassunti nel file *excel* denominato “GIRO FINALE PSR 4.1”, nel quale è riportato il riepilogo della specifica posizione di ciascuna azienda, all’interno di uno schema d’insieme che illustra i complessi rapporti tra le varie imprese agricole e nel quale vengono indicate, a scalare nel corso del tempo, le situazioni di debito/credito dei soggetti coinvolti in conseguenza dei vari pagamenti effettuati.

In merito, deve osservarsi che il signor Francesco Saverio MAMELI ha incentrato le proprie difese esclusivamente sulla regolarità e normalità

del possesso, da parte di un tecnico incaricato, delle fatture e di altra documentazione contabile riferita alla singola impresa assistita, non deducendo nulla in merito alla creazione e detenzione di tale specifico *dossier* di raccordo e riepilogo delle relazioni finanziarie tra le varie imprese e di programmazione di pagamento e fatturazione.

Deve evidenziarsi, inoltre, che tra la documentazione rinvenuta vi è anche quella della Ditta individuale ORRITOS Gianfranco, che è l'unica azienda agricola, tra quelle coinvolte nell'attività d'indagine suddetta, ad essere stata seguita per la direzione dei lavori, da un tecnico diverso (LEI Giovanni), che detta ditta individuale è coinvolta nel passaggio di somme con diverse imprese coinvolte e che risulta inserita nel file *excel* denominato “*GIRO FINALE PSR 4.1*”.

Appare di solare evidenza, infatti, che, nell'ottica della gestione della singola posizione individuale di ciascuna impresa assistita professionalmente dal MAMELI, non ha alcuna giustificazione plausibile sia il possesso di documentazione di una impresa seguita da un diverso tecnico, sia l'elaborazione e la detenzione di file e documenti che riassumono il complesso dei pagamenti di tutte le aziende coinvolte nella vicenda e dei rapporti intercorsi tra loro.

Ulteriore prova della complessa attività pianificatoria del signor MAMELI Francesco Saverio finalizzata alla realizzazione del “*giro*” fittizio dei pagamenti, e del diretto coinvolgimento delle varie imprese agricole, tra cui quella della signora PUDDU, emerge dall'esame delle trascrizioni delle diverse *chat whatsapp* con i titolari o i referenti delle imprese coinvolte, rinvenute a seguito del sequestro del telefono cellulare

in suo possesso.

Dalla lettura delle *chat* relative al telefono cellulare intestato al signor Massimiliano, marito di Laura PUDDU (file 393487397279 della cartella Iphone7), per esempio, risulta, a pag. 1 che la PUDDU scrive “*devo sapere che data mettere alle fatture acconto saldo non possono avere la stessa data cioè di oggi*” e MAMELI risponde “*Acconto e saldo tutte oggi nulla cambia L’importante che quella di acconto sia emessa prima di quella di saldo, magari dici di farne 3 oggi e 3 domani*”; a pag. 5 MAMELI chiede “*Hai provveduto con il bonifico da 12.590 che è arrivato a rimandarlo?*” ricevendo risposta affermativa; a pag. 9 MAMELI scrive “*Lunedì controlla , manda i 15 mila a Nieddu*” ed insiste più volte affinché controlli, concludendo (a pag. 14) “*nel caso domani fatte il bonifico così chiudiamo il giro e le fatture per la rete e il muro*” e ricevendo (a pag. 16) conferma; a pag. 32 MAMELI scrive “*Mi raccomando tutte le fatture e tutti i bonifici ... e la movimentazione di pagamenti*”. Dalle chat intercorse con il signor FLORIS (file 3938275666 della cartella Iphone7), emerge che il MAMELI manda la dicitura in dettaglio per effettuare il bonifico, e FLORIS comunica di aver fatto il bonifico; nel file 3464631491 della cartella Iphone7, alle pagine 77 e ss, il signor MAMELI scrive “*fai le fatture che ti ho dato*” e fornisce, a richiesta dell’imprenditore, indicazioni sull’ordine nel quale emettere le fatture ai diversi soggetti coinvolti (“*E’ quella a MARRAS?*”), a pagina 85 e ss, fornisce informazioni su un bonifico (a messaggio “*Ciao ascolta io non ho ricevuto*” risponde “*lo ha fatto venerdì*”... a “*si, solo il piccolo*” risponde “*ok. Domani sollecito l’altro*”) a pagina 100 risponde sì alla domanda “*va*

bene la fattura?”, a pag. 101 FLORIS chiede “*e nel bonifico cosa scrivo?”*, ... Dalle *chat* intercorse con la signora Manuela (file 393207911055 della cartella Iphone7), per esempio, a pagina 110, si osserva che il MAMELI scrive “*249,13 in soldi a ORRITOS*”; a pag. 148 “*quello di ORRITOS va a Franco Sanna*”, a pag. 179 “*Pagamento Fattura numero 21 del 09/11/2018 C.U.P. H69D16001020007 Messa in opera impianto irriguo Mis. 4,1 Psr 2014-2020- IBAN IT 88 P 01015 8726 00000 00000 310 - DITTA ORRITOS GIANFRANCO - VIA ALESSANDRO MAZIONI , 25 – 07010 BULTEI (SS) € 31.813,83*” (e l’interlocutrice risponde *Fatto*). Nel file 393468209945 - Maria Giovanna Lai - della cartella Iphone7, alle pagine 108 e ss, il signor MAMELI invia, a richiesta dell’interlocutrice, la P. IVA di ORRITOS; a pag. 116 scrive “*Devi comunicarmi il numero e la data dei 12.590 emessa a favore di Orritos*”. Nel file 393487987810 - Franco Dettori – a pag. 44 MAMELI scrive “*Dicitura bonifico Franco Monni sul conto di Pietrino Dettori Vostro dare per soldo fattura n. 13 del 30/07/2018 per lavori di manodopera muri a secco CUP H89D16002050007 importo € 22.716,54 (Franco Monni dovrebbe corrispondere un saldo di 933,36 in soldi a favore di Pietrino, perché a lui sono arrivati 23.650,00)*” e “*Dicitura bonifico Pietrino Dettori sul conto di Gianfranco Orritos (via Alessandro Manzoni , 25 - 07010 Bultei (SS)) Vostro dare per saldo fattura n. 15 del 03/08/2018 per lavori di manodopera rete metallica a secco CUP H89D16001810007 importo € 22.797,50 (Pietrino dovrebbe corrispondere un saldo di 852,50 in soldi a favore di Pino Orritos, in modo da pareggiare i 23.650,00)*”.

Il medesimo schema si ritrova anche in altre *chat* con i titolari di imprese diverse, dall'esame delle quali emerge che il signor MAMELI indica ai vari interlocutori l'impresa nei confronti della quale deve essere emessa la fattura e l'importo. Si richiama, a titolo di esempio, lo scambio di messaggi intervenuto con ENA Raimondo (file 3495388427), nell'ambito del quale (pagg. 185 e ss) il signor ENA chiede di fermare il “giro” e il MAMELI, dopo aver confermato che lo stesso è già iniziato, chiarisce che esiste la possibilità di fatturare ad un soggetto diverso rispetto a quello inizialmente previsto, evidenziando, successivamente, a domanda dello stesso imprenditore, che cambiare lo schema predefinito, pagando ad altra impresa, determina la necessità di “girare molto”.

Per quanto concerne il profilo della connotazione soggettiva della condotta della signora PUDDU e dell'omonima ditta individuale, e di quella del signor MAMELI deve affermarsi che la consapevole e volontaria produzione da parte dei vari soggetti coinvolti, in sede di rendicontazione degli investimenti effettuati, di dichiarazioni e documenti volti ad alterare la realtà dei fatti, unita alla volontaria pianificazione del sistema complessivo di pagamenti finalizzati a raggiungere la neutralità finanziaria non può che condurre ad affermarne la responsabilità amministrativo-contabile a titolo di dolo di tutti gli odierni convenuti.

Il dolo c.d. “*erariale*” va, infatti, inteso come stato soggettivo caratterizzato dalla consapevolezza e volontà dell'azione o omissione *contra legem*, con specifico riguardo alla violazione delle norme giuridiche che regolano e disciplinano l'esercizio delle funzioni amministrative.

Non si può dubitare, infatti, che l'accesso ai finanziamenti sia basato su una pluralità di presupposti che il legislatore (comunitario e nazionale) pone in modo chiaro e inequivoco, presupposti che, nel caso all'esame - consapevolmente - non sono stati realizzati dai soggetti attuatori del programma pubblicitario finanziato, proprio in virtù dell'adesione e partecipazione al complesso meccanismo ideato e gestito dal signor MAMELI, ed utilizzato dagli odierni convenuti al preciso fine di indurre in errore l'Ente erogatore dei contributi, ottenendo finanziamenti non spettanti.

Deve ritenersi, pertanto, che la signora Laura PUDDU, in proprio e in qualità di titolare della Ditta individuale PUDDU Laura, e il signor Francesco Saverio MAMELI siano responsabili, in solido, a titolo di dolo, dell'intero danno erariale derivante dall'indebita percezione di contributi pubblici nell'ambito del *“Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Sardegna (Reg. UE n. 1305/2013) - Misura 4 – Sottomisura 4.1 Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”*, bando 2016, da parte della Ditta individuale PUDDU Laura.

Nel caso all'esame, non può trovare accoglimento la richiesta della difesa della signora PUDDU di tenere conto delle somme asseritamente non erogate all'impresa agricola convenuta, in quanto dall'esame della documentazione allegata alla memoria di costituzione emerge che l'A.R.G.E.A. ha sospeso i procedimenti di erogazione di contributi comunitari agricoli a vantaggio del produttore PUDDU Laura, in ragione di segnalazione della Guardia di Finanza sui medesimi fatti oggetto del presente giudizio, ma, a fronte dei bonifici disposti da A.R.G.E.A. a titolo

di anticipo e di saldo, non risulta fornita alcuna prova di un effettivo recupero e/o compensazione di somme per la Misura 4 - Sottomisura 4.1 Sostegno a investimenti nelle aziende agricole - Bando annualità 2016 del PSR Sardegna 2014/2020 (Fondo FEASR).

Ugualmente non possono essere considerati utili a determinare una riduzione del danno da porre a carico dei convenuti la somma di € 1.067,32 sul conto presso la Banca San Paolo in data 22.07.2022, in quanto sequestrata a favore del Fondo Unico di Giustizia e l'importo di € 4.887,22, oggetto di sequestro da parte della Corte dei conti.

Non può trovare accoglimento, inoltre, la richiesta della difesa di limitare l'ammontare del danno nell'esercizio del potere riduttivo, considerato che giurisprudenza costante di questa Corte (cfr., *ex multis*, SS.RR. n. 513/A del 1986; Sez. II, n. 338 del 2000, Sez. III, n. 228 del 2002, e, da ultimo, Sez. I, n. 62 del 2021) esclude, nelle ipotesi di condotte contrassegnate dall'elemento psicologico del dolo, il ricorso all'esercizio del potere intestato al giudice contabile dall'art. 83, co. 1, R.D. n. 2440/1923 e art. 52, co. 2, R. D. n. 1214/1934.

Conclusivamente, il danno erariale va ascritto ai convenuti - la signora PUDDU Laura, la Ditta individuale PUDDU Laura, e il signor MAMELI Francesco Saverio - a titolo di dolo, e va emessa pronuncia di condanna, in solido, al risarcimento in favore di A.G.E.A., per il definitivo importo di € 68.944,70.

Sulla somma, per la quale va pronunciata condanna, è altresì dovuta, in conformità al prevalente indirizzo di questa Corte, la rivalutazione monetaria da calcolarsi secondo indici ISTAT - a decorrere dalla data del

21 novembre 2019 (pagamento del saldo) - e fino alla pubblicazione della presente sentenza.

Dalla data di detta pubblicazione e sino al soddisfacimento del credito sono altresì dovuti, sulla somma come sopra rivalutata, gli interessi nella misura del saggio legale fino all'effettivo pagamento.

Le spese seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del D.lgs. n. 174 del 2016.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, definitivamente pronunciando, condanna in solido la signora PUDDU Laura, la Ditta individuale PUDDU Laura, e il signor MAMELI Francesco Saverio, a pagare, a titolo di risarcimento di danno, a favore del pubblico erario e segnatamente di A.G.E.A., la somma di euro 68.944,70 (sessantottomilanovecentoquarantaquattro/70 euro), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali da calcolarsi nel modo e con le decorrenze precisati in motivazione;

dichiara la conversione in pignoramento del sequestro conservativo sulle quote di proprietà dei beni immobili e sugli altri beni e valori contenuti nell'elenco di cui alla richiamata ordinanza, fino alla concorrenza della somma di euro 68.944,70, autorizzato, nei confronti della signora PUDDU Laura e della Ditta individuale PUDDU Laura, dal Presidente della Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, con il decreto n. 13/2023 del 16 maggio 2023, e parzialmente confermato con ordinanza del Giudice designato n. 85/2023 del 27 luglio 2023;

condanna altresì i convenuti al pagamento, a favore dello Stato, delle

spese processuali, che fino alla presente fase di giudizio si liquidano nell'importo di euro 329,89 (trecentoventinove/89).

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 16 maggio 2024.

L'ESTENSORE

Lucia d'Ambrosio

(f.to digitalmente)

IL PRESIDENTE

Donata Cabras

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 04/07/2024

Il Dirigente

(f.to digitalmente Paolo Carrus)